

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5804 del 09/11/2018
Oggetto	OGGETTO: ATTO DI RINNOVO CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2004 ; COMUNE: NIBBIANO (ORA UNIONE ALTA VAL TIDONE) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: GIARDINO/AREA CORTILIVA - CONCESSIONARI: STELLA ALBERTA e STELLA FABRIZIO - SISTEB : PC12T0023/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6030 del 09/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ATTO DI RINNOVO CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2004 – COMUNE: NIBBIANO (ORA UNIONE ALTA VAL TIDONE) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: GIARDINO/AREA CORTILIVA – CONCESSIONARI: STELLA ALBERTA e STELLA FABRIZIO – SISTEB : PC12T0023/18RN01

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO CHE :

con determinazione dirigenziale n° 11069 del 03/09/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po – sede di Piacenza, è stata rilasciata ai signori STELLA ALBERTA – c.f.: :ST6LLRT71C41F205T – e STELLA FABRIZIO – c.f.: STLFRZ31P08H501T – residenti in Milano, la concessione avente ad oggetto “l'occupazione del terreno demaniale di mq. 30 lungo la sponda sinistra del torrente Tidone, per uso giardino e area cortiliva in località “Case Manzini-Strà” avente validità fino 02/09/2018;

VISTA la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° 7410 del 08/05/2018 con la quale i sigg.ri Stella Fabrizio e Stella Alberta hanno inoltrato ai sensi della L.R. n° 7/2004 richiesta di rinnovo della sopra citata determina dirigenziale;

DATO ATTO che sul B.U.R.E.R. n. 149 in data 30/05/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACQUISITE le risultanze dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza e assunto al protocollo ARPAE n. 15178 del 10/10/2018;

PRESO ATTO CHE in corso di istruttoria è stato chiesto con nota protocollo ARPAE n° 10690 del 05/07/2018 al comune di Nibbiano (ORA Comune dell'Alta Val Tidone) di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi.

VALUTATO che l'onere di concessione è stato quantificato in € 126,13;

DATO ATTO che i richiedenti:

- risultano in regola con il versamento dei canoni annui dovuti fino al 31/12/2018;
- hanno versato in data 20/06/2018 l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 30/10/2018 hanno versato l'importo di € 125,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale versato mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – depositi cauzionali passivi.

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. fino al 31/12/2024 per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, ai signori :

STELLA FABRIZIO - c.f.: STLFZR31P08H501T – e STELLA ALBERTA – c.f.: :ST6LLRT71C41F205T- residenti in Milano la concessione avente ad oggetto porzione di terreno demaniale di circa mq. 30 ubicato in sponda sinistra del torrente Tidone , in località Case Manzini del comune di Alta Val Tidone (PC) ed identificato al fronte di parte del mappale 509, foglio 11 NCT del comune di Nibbiano (ora Comune di Alta Val Tidone) da adibire ad uso giardino/area cortiliva;

b) di stabilire che, per il rilascio della presente concessione è dovuto il canone annuo ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. pari a euro 126,13;

La concessione è rilasciata in solido ai sigg.ri Stella Fabrizio e Stalla Alberta, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione l'altra sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi.

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o ri-determinazione dell'importo mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015.

A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

c) di dare atto che:

- per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a STELLA Fabrizio (C.F. STLFZR31P08H501T) e STELLA Alberta (C.F. STLLRT71C41F205T) – entrambi residenti a Milano (MI) , ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il rinnovo dell'occupazione per uso giardino e area cortiliva di porzione d'area demaniale di mq 30 circa ubicata in località "Case Manzini-Strà" ed identificata catastalmente al -foglio 11. mappali 585p . 509p e fronte mappale 509 NCT del comune di Nibbiano (PC). Pertinenza idraulica del torrente Tidone;

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della precedente determinazione n° 11069 del 03/09/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po sino al 31/12/2024.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze .

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- sub-concessione a terzi;
- mancato pagamento di due annualità di canone.

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

Per la concessione di cui all'art 1, il canone annuo, ai sensi dell'art. 20 della L.r. n° 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni ammonta a **Euro 126,13**.

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015.

A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad Euro 250,00.

Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto compreso le imposte di bollo e registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo obblighi della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o sui aventi causa, e cioè soggetti privi di titoli e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto ;
- la conservazione dei beni concessi ed il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone al riguardo di possibili piene eccezionali (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc..) affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ART. 6

Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

ART. 7

Prescrizioni di ordine idraulico contenute nella nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. ARPAE n° 15178 del 1/10/2018

- 1) Il Concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.
- 2) Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritti a compensi di sorta.
- 3) E' fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti PO – Ambito di Piacenza.
- 4) Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523 /1904 e s.m.e i. nonché alla L.R. n° 7/2004 e s.m.i. , in particolare ai sensi dell'art. 96 della lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla sponda attuale . In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.
- 5) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. Il Concessionario è RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.
- 6) Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienze alle norme e condizioni sopra riportate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.